

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) SANTANGELI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA SERENA CAMBOA

Seduta del 28/02/2020

### FATTO

In data 6/12/2013 il ricorrente stipulava con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione di quote della retribuzione mensile per l'importo finanziato lordo di Euro 37.680,00 da rimborsare in n. 120 rate mensili da Euro 314,00 ciascuna.

Previa emissione di conteggio estintivo dell'11/04/2018, dopo la scadenza di n. 49 rate, il ricorrente estingueva anticipatamente il contratto. Nel conteggio estintivo venivano abbuonati Euro 1.366,75 per rimborso delle "commissioni gestione pratica" ed Euro 401,15 per rimborso delle "commissioni finanziatore per gestione interna rischio creditizio" non maturate.

Con reclamo del 16/01/2019 il ricorrente chiedeva il rimborso delle commissioni e degli oneri assicurativi non maturati, nonché delle rate trattenute in eccedenza, per complessivi Euro 5.193,61; inoltre, lamentava l'indicazione in contratto di un TAEG errato rispetto a quello in concreto applicato al rapporto e chiedeva l'applicazione del tasso sostitutivo *ex lege* determinato e la restituzione dell'eccedenza pagata, oltre spese legali.

Il resistente vi riscontrava deducendo di non dover pagare nulla oltre quanto già abbuonato nel conteggio estintivo ed eccepiva la non rimborsabilità degli oneri assicurativi in quanto non sostenuti dal ricorrente.

Con ricorso del 3/06/2019 il ricorrente insiste nella richiesta di restituzione dei costi non goduti, oltre interessi legali maturati dalla domanda e spese legali.



Il resistente nelle proprie controdeduzioni ribadisce quanto sostenuto in riscontro al reclamo, deduce di aver corrisposto al ricorrente, prima della presentazione del ricorso (in data 16/05/2019), mediante assegno circolare (che documenta) la somma di Euro 295,83, e conclude per il rigetto del ricorso.

Il ricorrente vi replica dando atto del pagamento ricevuto di Euro 295,83 e ridetermina la sua pretesa in complessivi Euro 2.245,00.

## DIRITTO

Oggetto del presente procedimento è la richiesta di riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto mediante rimborso dei costi ivi applicati, in base al combinato disposto degli artt. 121, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario – T.U.B.), che indica la nozione di costo totale del credito, e 125 *sexies* T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

In base all'orientamento finora consolidato dell'ABF (per tutte, decisione del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014), anche e soprattutto alla luce della disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento doveva essere rimborsata al mutuatario la quota di commissioni e costi assicurativi non maturati nel tempo, distinguendo fra oneri in corrispettivo di prestazioni compiute nella fase delle trattative e della conclusione del contratto di finanziamento (commissioni *up front*), ritenuti non ripetibili, e oneri che maturano nel corso dell'intera durata del rapporto negoziale (commissioni *recurring*), rimborsabili in proporzione alle rate residue non maturate del finanziamento (cd. criterio *pro rata temporis*: l'importo da restituire si ottiene dividendo l'importo della commissione per il numero totale delle rate del finanziamento e moltiplicando il risultato per il numero di rate residue al momento dell'estinzione anticipata).

In ogni caso, qualora la clausola contrattuale che disciplina la singola commissione non sia chiara ed univoca nell'individuare la natura *up front* o *recurring*, o sia del tutto assente in contratto, in applicazione degli artt. 1370 c.c. e 35, comma 2, cod. cons. l'intero importo della commissione deve essere rimborsato col sopradetto criterio *pro rata temporis*.

All'esito di un procedimento avviato ai sensi dell'art. 267 TFUE al fine di ottenere la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, al fine di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che *“Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”*, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto, la Corte di Giustizia Europea, con decisione emessa in data 11/09/2019 in causa C-383/18, ha statuito che ai sensi dell'art. 16 della Direttiva *“il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, investito della questione relativa agli effetti del citato provvedimento, con decisione n. 26525/2019 ha enunciato i seguenti principi di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il*



*consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.*

Inoltre, con argomentazione cui questo Collegio aderisce, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Alla luce di tutto quanto sopra, nel caso di specie, premesso che dall'esame della domanda avanzata, come rassegnata nelle conclusioni in calce al ricorso e meglio dettagliata negli importi indicati nel reclamo ad esso prodromico (laddove per “*commissioni bancarie*” si intendono le commissioni del finanziatore, quelle per l'intermediario del credito, quelle del finanziatore per la gestione della pratica, quelle per l'intermediario del credito per la gestione della pratica e le imposte e tasse, mentre ciò che viene nominato come “*assicurazioni*” altro non sono, in base all'importo del relativo costo imputato, che le commissioni del finanziatore per la gestione interna del rischio creditizio), emerge che il ricorrente ha chiesto la restituzione dei costi dovuti per tutte le commissioni applicate al contratto con la sola esclusione delle spese di istruttoria, considerato poi che le commissioni finanziatore e quelle per l'intermediario del credito hanno natura *up front*, mentre quelle finanziatore per la gestione della pratica, quelle finanziatore per la gestione interna del rischio creditizio e quelle dell'intermediario del credito per la gestione della pratica hanno natura *recurring* (in quanto remunerano attività continuative del prestito), e infine le imposte non sono rimborsabili poiché tecnicamente non un “costo” ai sensi della sopra richiamata decisione della Corte di Giustizia Europea, il resistente è tenuto, in base al criterio previsto per la riduzione degli interessi corrispettivi, al rimborso di Euro 19,36 per saldo delle commissioni del finanziatore ed Euro 573,99 per commissioni per l'intermediario del credito, e, in base al criterio *pro rata temporis* su n. 71 rate residue del prestito, al rimborso di Euro 167,21 per commissioni del finanziatore per la gestione della pratica, Euro 0,14 per saldo delle commissioni del finanziatore per la gestione interna del rischio creditizio ed Euro 1.136,99 per commissioni dell'intermediario del credito per la gestione della pratica, detratto il rimborso di Euro 295,83, per totali Euro 1.601,86, oltre interessi legali maturati dalla data del reclamo.

Circa la richiesta di refusione delle spese legali - peraltro non rimborsabili quale autonoma voce di costo ma solo laddove consistenti in un effettivo pregiudizio subito dal ricorrente, da provarsi documentalmente (Collegio di Coordinamento, decisione n. 3498/2012) e da avanzarsi già in sede di reclamo (Collegio di Coordinamento, decisione n. 4618/2016), data la serialità del contenzioso in esame in base all'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento (cfr. decisione n. 6167/2014), essa va rigettata.

**PER QUESTI MOTIVI**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.601,86, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FABIO SANTANGELI